

Convenzione per lo svolgimento di attività estrattiva nel polo estrattivo Zona 1 D_{an} "Rivabella", Cava "Casa Nuova - 2^a Fase" ai sensi degli articoli 11 et 12 della L.R. 18/07/1991 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito "L.R. n. 17/1991 s.m.i.")

fra:

- il Comune di Zola Predosa (in seguito citato come "Comune"), con codice fiscale 01041340371, rappresentato dalla persona di XXXX, nato a XXXX il XXX, domiciliato per ragioni del suo ufficio nella sede municipale di Piazza della Repubblica 1, Direttore della 3^a area, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio bensì in rappresentanza del Comune di Zola Predosa, in forza del provvedimento sindacale prot. n. XXXX del XX, per dare attuazione alla Deliberazione della Giunta Comunale n° XX del XX/XX/XX che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera A);

- la società "GRANULATI DONNINI S.P.A.", futura esercente l'attività estrattiva (in seguito citata come "Esercente"), iscritta nel Registro delle Imprese di Modena con il codice fiscale e numero d'iscrizione 02242950364, con sede con sede a Modena, Frazione San Damaso, Via Cave Montorsi n° 27/A, capitale sociale euro 10.000.000,00 (dieci milioni virgola zero zero) interamente versato, rappresentata dalla signora XXXXX, nata XXXXXX il XXXXXX ed ivi residente XXXXXX, imprenditore domiciliata per la carica presso la società di cui infra, agente nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato della società, nominato con atto del 14/07/2016 ed iscritto il 02/08/2016 come risulta da regolare certificato della C.C.I.A.A. di Modena, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data XX/XX/XXXX, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera B);

premesso

- che nel proprio Piano Stralcio per il Bacino del torrente Samoggia, l'Autorità di Bacino del Reno ha localizzato sulla predetta area di proprietà dell'Esercente e su altre aree contigue un sistema di due casse di espansione idraulica delle piene fluviali del Torrente Lavino, denomi-

nate “Rivabella”;

- che la Regione Emilia-Romagna, avvalendosi della consulenza del prof. Ing. Armando Brath, ha redatto il “Progetto preliminare per la costruzione della cassa di espansione per la laminazione delle piene del torrente Lavino in località Rivabella, nel Comune di Zola Predosa”, approvato con atto del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Bonifica della Regione Emilia-Romagna, n° 15161 del 4/11/2003;

- che detto progetto preliminare è stato sottoposto a procedura di “*screening*” ai sensi della L.R. 9/1999, conclusasi con Delibera di Giunta Regionale n° 1543 del 30/7/2004, nella quale è stata stabilita l’esclusione, con prescrizioni, dalla ulteriore procedura di V.I.A.;

- che il Comune di Zola Predosa ha adottato il Piano per le Attività Estrattive 2004 (d’ora in avanti P.A.E.) con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 28/04/2004, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 1/06/2005 su favorevole parere della competente Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Bologna (d’ora innanzi citata come C.T.I.A.E.) n° 217 del 06/10/2004, ed in conformità con quanto previsto con il Piano Infra-regionale delle Attività Estrattive della Provincia di Bologna (d’ora innanzi citato come P.I.A.E.);

- che il Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna (d’ora innanzi citato come S.T.B.R.) ha redatto il “Progetto definitivo per la costruzione della cassa di espansione per la laminazione delle piene del Torrente Lavino in località Rivabella, nel Comune di Zola Predosa”, in conformità alle prescrizioni tecniche riportate nella citata delibera di Giunta in merito alla procedura di “*screening*” di cui sopra, approvato in linea tecnica dal Comitato Consultivo Regionale con parere n. 2 in data 18/03/2008;

- che il Comune ha adottato una Variante Specifica 2011 al proprio P.A.E. con Delibera del Consiglio Comunale n° 220 del 26/06/2012, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 60 del 18/07/2012 su favorevole parere della competente C.T.I.A.E. n° 345 del 21/06/2012, per recepire le modifiche al perimetro di comparto introdotte con il progetto definitivo della cassa di

laminazione redatto dal S.T.B.R., di cui sopra;

- che l'opera idraulica in argomento viene in parte realizzata attraverso il preventivo rilascio a diverse Società private di autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi della L.R. 17/1991 s.m.i., per consentire la legittima commercializzazione, in un'ottica di corretto riutilizzo e riciclo delle materie prime non rinnovabili, e che conseguentemente tali autorizzazioni ed i relativi atti progettuali devono prevedere, anche per stralci funzionali, la realizzazione di tutti gli sterri e parte dei reinterri in conformità con il progetto definitivo citato, con esplicita esclusione delle opere di presa e di scarico idrico, della parte sommitale delle arginature perimetrali così come specificamente identificati negli atti progettuali per l'attività estrattiva (già dichiarati conformi al progetto idraulico dalle autorità idrauliche regionali con nota prot. regionale n. 65196 del 17/03/2009 e nota n. 21965 del 10/08/2017) e degli interventi di rinaturalizzazione e che le aree e le opere realizzate saranno infine cedute, a titolo completamente gratuito, previo collaudo o verifica di conformità, al Demanio regionale ovvero altro Ente indicato dalle Autorità idrauliche regionali in sede di cessione;

- che l'Esercente è proprietaria di un'area adiacente all'alveo del Torrente Lavino, in località Rivabella, Comune di Zola Predosa (BO), identificata al catasto terreni al Foglio 33, mappali 131, 325, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 e 346 della superficie complessiva di 23'266 mq;

- che la prima fase attuativa dell'attività estrattiva prodromica all'opera idraulica, individuata con la denominazione "Cava Casa Nuova", è già stata attuata dall'Esercente nella porzione di terreni nella propria disponibilità autorizzata dal Comune con atto n° 17493/2010 del 9/08/2010;

- che l'Esercente non ha potuto completare i lavori di sistemazione della prima fase attuativa né avanzare domanda di autorizzazione per la seconda fase attuativa a causa della presenza nell'area di intervento di un acquedotto e di un elettrodotta di cui era previsto lo spostamento a spese della Regione Emilia - Romagna e a cura degli Enti proprietari di tali servizi, come noto al Co-

mune e comunicato dall'Esercente con note prot. n° 23121 del 10/10/2012 "Richiesta di proroga dei lavori di sistemazione per cause ostative non dipendenti dallo scrivente" nonché prot. nn.

32973 del 17/12 2013 e n° 30699 del 24/12/2014 "Comunicazioni di fine anno";

- che i suddetti spostamenti di servizi sono stati completati ad aprile 2015.

- che l'Esercente ha presentato al Comune la Domanda di Autorizzazione all'attuazione della 2ª fase attuativa in data 13/12/2016 con P.G. n° 30744 integrata con P.G. n° 7745 del 16/03/2017 ;

- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva in parola deriva da atto di compravendita del 19/04/2005 Rep. n° 49765/14505 a rogito del notaio Dott.ssa Anna Maria Ceserani, riportato fra gli atti amministrativi allegati alla domanda di autorizzazione all'attività estrattiva;

- che nella compravendita del 19/04/2005 Rep. n° 49765/14505 a rogito del notaio Dott.ssa Anna Maria Ceserani viene regolamentata la servitù di passaggio finalizzata al collegare il terreno oggetto di intervento estrattivo e strada provinciale;

- che tale area risulta tutta ricompresa nel P.A.E vigente di cui più sopra e che perciò l'intervento estrattivo risulta legittimamente autorizzabile ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 17/1991 s.m.i.;

- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. n. 17/91 s.m.i. ed alle specifiche disposizioni richiamate nel P.A.E. comunale;

- che il competente Servizio Tecnico Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile si è favorevolmente espressa sugli atti progettuali depositati con parere n. BO/04 del 20/06/2017 e successiva integrazione PC28832 del 29/06/2017;

CONSIDERATO

- che il Comune si è espresso nell'ambito della Conferenza dei Servizi (indetta dalla Regione

nell'ambito del progetto di realizzazione delle vasche di laminazione) della procedura di *screening*, di cui all'art. 18 della L.R. n. 9/1999 s.m.i. approvata con DGR n.1549 del 30.07.2004;

- che risulta accertato che l'Esercente è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, 2° comma, della L.R. 17/91 s.m.i., perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;

- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono già posti agli atti del Comune al protocollo n° 23202 del 22/10/2009 (atti che in seguito verranno citati come atti progettuali);

- che detti atti progettuali costituenti il P.C.S. sono i medesimi depositati presso il Comune ed autorizzati con l'autorizzazione relativa alla 1ª Fase d'intervento ma ricomprendenti tutti gli elementi relativi alla 2ª Fase e sono così costituiti:

ATTI TECNICI – di cui al Protocollo 23202 del 22/10/2009

- Relazione tecnica (ottobre 2009), contenente :

o Fascicolo 1 – Relazione tecnica con i seguenti allegati:

- ALLEGATO N. 1 – Scheda di progetto P.A.E. “ZONA 1 Dan – “Rivabella”;

- ALLEGATO N. 2 – Estratto di mappa e partita catastale

- ALLEGATO N. 3 – Certificato di iscrizione C.C.I.A.A.

- ALLEGATO N. 4 – Titolo conferente la disponibilità dei terreni

- ALLEGATO N. 5 – Designazione del Direttore dei Lavori ai sensi del D.P.R. 9 Aprile 1959, n. 128.

Si specifica che i suddetti Allegati 2, 3, e 5 sono stati sostituiti dai corrispondenti documenti aggiornati, trasmessi in allegato alla domanda e depositati agli atti del Comune al prot. 30744 del 13/12/2016.

- ALLEGATO N. 6 – Verifica stabilità scarpata di scavo;

- ALLEGATO N. 7 - Verifica di stabilità scarpata di sistemazione in back analysis in condizioni non drenate;

- ALLEGATO N. 8 - Verifica di stabilità scarpata di sistemazione in back analysis in condizioni drenate;

o Fascicolo 2 – Relazione geologica, giacimentologica ed idrogeologica

o Fascicolo 3 – Bozza di convenzione

- Tavole di progetto :

o TAVOLA 1 – STATO DI FATTO – (Scala 1:500);

o TAVOLA 2 – PLANIMETRIA CATASTALE – (Scala 1:1.000);

o TAVOLA 3 – OPERE PRELIMINARI – (Scala 1:500);

o TAVOLA 4 – INDIVIDUAZIONE FASI ESTRATTIVE – (SCALA 1:1.000);

o TAVOLA 5 – PROGETTO - “Carta delle modalità di scavo 1° Fase” (Scala 1:500);

o TAVOLA 5bis – PROGETTO - “Carta delle modalità di scavo 2° Fase” (Scala 1:500);

o TAVOLA 6 – PROGETTO - “Ripristino morfologico 1° Fase” (Scala 1:500);

o TAVOLA 6BIS – PROGETTO - “Ripristino morfologico 2° Fase” (Scala 1:500);

o TAVOLA 7 – PROGETTO - “Sezioni stato di fatto, scavo e ripristino morfologico” (Scala 1:500);

o TAVOLA 8 - PROGETTO - “Sezioni stato di fatto, scavo e ripristino morfologico” (Scala 1:500);

o TAVOLA 9 – FOTO SATELLITARE (Scala 1:1.000);

o TAVOLA 10 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.

Ciò premesso l'Esercente dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO I - IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

Art. 1

Individuazione dell'attività estrattiva

L'area oggetto della presente convenzione e della relativa autorizzazione è identificata al catasto terreni del Comune di Zola Predosa (BO) al Foglio 33, mappali 131, 325, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 e 346. In particolare l'attività estrattiva **autorizzata come 2^a Fase** interessa i mappali 131 (parte), 325 (parte), 339 (parte) e 341 (parte); il ripristino interessa tutti i mappali sopra elencati. Le aree sono graficamente identificate con precisione nella Tavola 4 di tali atti, e risulta tutta ricompresa nella Zona 1 D_{an} "Rivabella" del P.A.E. comunale vigente, individuata come settore interessato dalla seconda fase attuativa dell'intervento.

La restante superficie in disponibilità dell'Esercente è individuata come area non oggetto d'intervento nell'elaborato progettuale dianzi citato.

Art. 2

Superfici delle aree d'intervento

L'area interessata dall'attuazione della seconda fase d'intervento è pari a 4'519 mq. Nelle restanti superfici ricomprese nel perimetro di comparto sono presenti le aree già escavate nell'attuazione della prima fase attuativa, le aree di servizio all'attività estrattiva, quelle destinate alla viabilità interna di cava, ai piazzali di parcheggio e manovra, ai locali di servizio, ai depositi di materiali inerti utili e sterili e tutti gli altri elementi direttamente o indirettamente connessi con l'attività estrattiva, comprese aree non destinate all'escavazione ma eccetto le piste di connessione fra il perimetro di comparto e la viabilità pubblica.

Art. 3

Tipo e quantità massime del materiale da coltivare

Il materiale estraibile è costituito da ghiaia e sabbia alluvionale, di cui al I Gruppo, prima linea, di quelli elencati dalla D.G.R. 2073/2013; il volume massimo di materiale utile autorizzabile estraibile è di **13'979 mc**, di cui 10.880 mc soggetti a deroga alle distanza minima di scavo ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 128/59, come specificato nella nota Granulati Donnini

prot. 30945 del 22/11/2017, oltre a **9'716 mc** residuanti amministrativamente sui volumi autorizzati per la prima fase attuativa e non ancora estratti.

Art. 4

Durata dell'autorizzazione

La presente convenzione rimane valida fino al completamento delle opere di coltivazione, sistemazione e manutenzione previste dagli atti progettuali come seconda fase attuativa della cava in questione, e in particolare fino al rilascio dell'attestazione di regolare e completa ultimazione dei lavori, di cui all'art. 15, del certificato di collaudo tecnico-idraulico, di cui all'art. 23, e del relativo svincolo della fidejussione di cui ai successivi articoli 14 e 15, secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni dei medesimi.

La durata dell'autorizzazione per la seconda fase attuativa della cava in parola è fissata in **anni 2 (due) salvo proroga di legge**; in tale periodo coesisteranno, sovrapponendosi parzialmente, sia i lavori di coltivazione mineraria che quelli di sistemazione. I periodi citati saranno computati a partire dalla data di notifica all'Esercente dell'autorizzazione.

Art. 5

Destinazione d'uso finale

La destinazione d'uso finale dell'area è definita dalla Variante Specifica 146852011 al P.A.E. comunale, alla relativa Tavola di Zonizzazione finale, come "TF - zona di tutela fluviale", con riferimento al previgente P.R.G.; nel vigente R.U.E. comunale l'area risulta destinata a "AVN - Aree di valore naturale ed ambientale", disciplinata dall'art. 4.6.2 ed interessata da una "Fascia di pertinenza fluviale" disciplinata dall'art. 2.21 del P.S.C. in conformità con quanto previsto dall'at. 4.4 del P.T.C.P. della Città Metropolitana di Bologna, nonché a "URB.f. - Vasche di laminazione e casse di espansione" disciplinata dall'art. 3.1.1 del R.U.E. in conformità con quanto previsto dall'art. 4.6 del P.T.C.P., che a propria volta ha ripreso quanto determinato dal Piano Stralcio di Bacino del T. Samoggia dell'Autorità di Bacino del Reno, che prevede

in quest'area la realizzazione di interventi per la regimazione e la messa in sicurezza idraulica del territorio. Il Progetto di sistemazione risulta perciò perfettamente congruente con la destinazione d'uso del R.U.E. comunale vigente.

TITOLO II - CONDIZIONI ATTUATIVE

Art. 6

Denuncia d'esercizio

Preliminarmente all'intervento, l'Esercente dovrà comunicare la data d'inizio lavori e la nomina del Direttore Responsabile di Cava nei termini previsti dall'art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi citato come D.P.R. n. 128/59 s.m.i.), e relative circolari attuative, al Comune, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano e alla Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) competenti trasmettendo contestualmente, agli ultimi due Enti, copia del Documento di Salute e Sicurezza di cui al D.P.R. n. 624/96 e, alla sola A.U.S.L., copia del P.C.S. depositato.

Art. 7

Rispetto degli atti progettuali e della N.T.A. del P.A.E. comunale vigente

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato dagli atti di progetto depositati, intendendo d'ora innanzi con ciò anche le prescrizioni dettate in sede di procedura di "screening", riportate nella sunnominata Deliberazione della Giunta Regionale di conclusione del procedimento.

Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dagli atti progettuali depositati, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Non possono comunque essere realizzate opere di qualsiasi natura in variazione agli atti di progetto depositati, ad esclusione dei casi previsti al successivo art. 9.

L'Esercente, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 17/1991 s.m.i., è obbligato in generale:

a) ad una corretta e completa attuazione degli atti progettuali depositati nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il governo del settore estrattivo;

b) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio all'attività, ivi compreso l'allacciamento alle strade pubbliche nei termini previsti dal successivo art. 19, nonché quelle per la mitigazione o compensazione degli impatti ambientali previste dagli atti progettuali, nonché ad eseguire le misurazioni e le operazioni di controllo e ad attuare i programmi di monitoraggio degli indicatori ambientali previsti dagli atti progettuali depositati;

c) ad eseguire tutti gli interventi e le opere che si rendano necessarie nel corso dell'attività per prevenire, evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui e/o all'ambiente, e, ove occorresse, il ripristino dei luoghi, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative.

In specifico l'Esercente dichiara di conoscere ed accetta senza riserve di rispettare e far rispettare, per quanto gli compete, la N.T.A. del P.A.E. 2004 del Comune di Zola Predosa, in particolare il Capo 3° "Modalità tecniche di esercizio", riportante tutti gli obblighi previsti per la preparazione del sito, la coltivazione del giacimento, le attività complementari alla coltivazione e la sistemazione definitiva del sito, nonché la Scheda di Progetto della "Zona 1 D_{an} Rivabella", contenente prescrizioni particolari per il sito in questione; l'Esercente dichiara altresì di conoscere ed accetta di rispettare e far rispettare, per quanto gli compete, tutti gli atti progettuali depositati presso il Comune ed elencati nella premessa alla presente convenzione, ivi compreso il documento conclusivo della procedura di "screening", recante, come più volte ricordato, prescrizioni particolari per la realizzazione degli interventi. L'Esercente si impegna di conseguenza a realizzare reinterri conformi al progetto di sistemazione finale in ragione di 24'102 mc di terre messe in opera in strati di 40 cm di altezza compattati adeguatamente secondo la destinazione finale dell'area, impiegando terre di scavo di idonee caratteristiche geo-

tecniche reperiti all'interno dell'area di coltivazione come cappellaccio ed altri sterili di cava (15'348 mc di cappellaccio e 8'754 mc di argille di fondo), il tutto fino a produrre le geometrie di sistemazione indicata negli atti progettuali depositati. Il surplus di terreni a disposizione di volume pari a 9'477 mc, sarà messi a disposizione per le opere arginali esterne all'area di intervento e ricomprese nella cassa in progetto. Le volumetrie di reinterro sopra richiamate sono da intendersi come presuntive ed in caso di differenze volumetriche in più o in meno faranno fede le geometrie di dettaglio riportate nel P.C.S. depositato.

L'Esercente si impegna altresì ad eseguire a propria cura e spese l'opera di difesa spondale di cui alle figg. 13 e 14 della Relazione Tecnica ed alla Tavola 6bis indicata dal simbolo "Area opera difesa spondale (a cura Esercente)" dotandosi delle autorizzazioni regionali necessarie per intervenire su terreni del demanio idrico regionale, quali quelli identificati dagli elaborati progettuali depositati come parere Servizio Area Reno e Po di Volano assunto al Prot. 21965 del 10/08/2017.

Infine l'Esercente realizzerà la deviazione dell'attuale percorso pedonale-ciclabile lungo il corso del T. Lavino come indicato nella Tavola di Progetto n° 3, garantendone la connessione con i percorsi esistenti, posizionando la recinzione di cava sul lato nord orientale dell'invaso a 2,5 metri (possibilmente con raggio di curvatura non inferiore a 3.0 m) da quella dell'adiacente vaso di cava "Rivabella" lasciando lo spazio per il passaggio dei fruitori del percorso, indicando la deviazione con appositi cartelli segnaletici e provvedendo alla decespugliazione del tracciato del percorso provvisorio. L'Amministrazione comunale in fase di collaudo si riserva la possibilità di mantenere fruibile il percorso provvisorio al fine di avere due percorsi ciclo-pedonale in destra Lavino (uno sulla nuova arginatura e uno esterno area cava).

Art. 8

Lavori di manutenzione

Le opere previste dal progetto di sistemazione che richiedano manutenzione non potranno es-

sere abbandonate, manomesse o smantellate neppure dopo la data di completamento dei lavori di sistemazione e dei conseguenti cicli di manutenzione, fino a quando non avvenga il previsto trasferimento dell'opera al Demanio regionale o ad altro Ente all'uopo designato. In tale attività di manutenzione non si intendono ricompresi gli interventi di ripristino di eventuali danni provocati dall'attività erosiva dei corsi d'acqua, mentre sono ricompresi quelli di ripristino di danni sopravvenuti per carente esecuzione delle opere stesse.

Art. 9

Varianti

Sono ammesse varianti esecutive rispetto agli atti progettuali depositati, ivi comprese le relative eventuali integrazioni di cui al precedente art. 7, esclusivamente in senso cautelativo e/o migliorativo, solamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente all'Esercente e che non comportino aumenti della superficie coinvolta, del quantitativo di materiale utile estraibile, o variazioni delle caratteristiche geometriche degli scavi tali da contravvenire alla N.T.A. o di quelle delle opere di sistemazione tali da alterare il funzionamento idraulico dell'opera da realizzare; tali varianti saranno considerate non sostanziali ai fini dell'attività estrattiva (non dando perciò luogo all'implementazione delle procedure previste dagli artt. 13 e 14 della L.R. 17/1991 s.m.i.) qualora non comportino incremento delle superfici di comparto né delle volumetrie utili autorizzabili, e saranno realizzabili previa proposta delle stesse al Comune, nonché previa espressione del parere di compatibilità delle stesse con la futura opera idraulica, da parte della competente autorità idraulica. L'assenso scritto del Comune, successivo all'espressione di detto parere idraulico, dovrà essere rilasciato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.

Qualsiasi altra variante agli atti progettuali sarà considerata come un nuovo P.C.S. e dovrà essere assoggettata alle procedure previste dagli artt. 13 e 14 della L.R. 17/91 s.m.i. (trasmissione alla competente Agenzia Regionale per l'espressione del relativo parere).

L'Esercente si impegna a recepire le modifiche eventualmente introdotte dalle Autorità Idrauliche regionali come varianti al "Progetto definitivo per la costruzione della cassa di espansione per la laminazione delle piene del Torrente Lavino in località Rivabella, nel Comune di Zola Predosa" in seguito a imprescindibili necessità di adeguamento a nuovi provvedimenti di legge, implementate per autotutela in relazione a fatti di cui non si avesse preventiva notizia o per esigenze idrauliche, essendo esplicitamente esclusa la modificazione di opere già correttamente realizzate in relazione agli atti progettuali vigenti e senza aggravio degli oneri economici e finanziari a carico dell'Esercente.

Art. 10

Lavori di sistemazione difformi

Nel caso in cui, nel corso delle istruttorie di controllo comunale o di collaudo tecnico-idraulico, fossero riscontrate difformità rispetto agli atti progettuali depositati, l'Amministrazione comunale concederà fino ad un massimo di 180 (centoottanta) giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al successivo art. 14 e facendo gravare sull'Esercente l'eventuale maggior spesa.

Art. 11

Situazioni non prevedibili

In tutti i casi in cui durante l'esercizio dell'attività dovessero insorgere situazioni impreviste per cui la prosecuzione dei lavori potrebbe causare situazioni di rischio per la salute o l'incolumità pubblica o per l'ambiente (per esempio intercettazione di manufatti di servizio interrati di cui non si avesse preventiva notizia, situazioni di instabilità reale o potenziale dei fronti di scavo, anomalie nelle misurazioni od analisi degli indicatori ambientali sottoposti a monitoraggio, ecc.), l'Esercente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune e agli altri Enti competenti, sospendendo immediatamente ed autonomamente i lavori fino a quando non sia-

no stati presi i provvedimenti del caso e gli Enti interpellati non abbiano rilasciato benestare scritto per la ripresa dell'attività.

Anche nel caso di intercettazione di lenti significative di materiali sterili non previste dagli atti progettuali depositati, l'Esercente è tenuto ad avvisare il Comune, al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza: ciò per la determinazione degli oneri di cui al successivo art. 12. In ogni caso tali materiali dovranno essere accantonati nell'area di cava per consentirne il riutilizzo durante la sistemazione.

TITOLO III - ONERI - REGISTRAZIONI - GARANZIE

Art. 12

Oneri

L'Esercente si impegna a versare al Comune, in un'unica soluzione entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una somma a titolo di onere calcolata in conformità alle tariffe definite dalla Giunta regionale, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 17/1991 s.m.i. I materiali inerti utili autorizzabili, descritti e quantificati al precedente art. 3, rientrano fra quelli elencati alla prima linea del 1° gruppo dell'elenco riportato nella delibera di Giunta Regionale n° D.G.R. 2073 del 23 dicembre 2013 e sono assoggettati alla relativa tariffa unitaria fissata in 0,70 € / mc (0 Euro e settanta centesimi per metro cubo).

La suddetta tariffa unitaria sarà aggiornata secondo i tempi ed i modi previsti da eventuali appositi provvedimenti della Giunta regionale, secondo quanto disposto dall'art. 12 della L.R. n. 17/1991 s.m.i..

Il mancato versamento degli oneri alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione, nei modi previsti dall'art. 16 della L.R. n. 17/1991 s.m.i., nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

Tale sospensione, previa notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della

diffida; un'eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

Art. 13

Registrazione

La presente convenzione dovrà essere registrata a cura e spese dell'Esercente presso l'Ufficio del Registro, con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972 n. 634, rendendone idonea attestazione al Comune, entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione.

Art. 14

Fidejussione a garanzia degli obblighi

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. n. 17/1991 s.m.i. l'Esercente, ha già prestato al Comune all'atto della stipula della analoga convenzione relativa (Rep. 71261 raccolta 11131 Notaio Vittorio Azzani) alla 1ª fase attuativa una garanzia fidejussoria nella misura di seguito specificata, calcolata facendo riferimento al 100% della spesa **prevista per la realizzazione di tutte le opere di sistemazione dell'intero intervento estrattivo (1ª e 2ª Fase)**, come specificatamente richiesto dal parere del (ex-) Servizio Tecnico di Bacino del Reno **della Regione Emilia - Romagna (S.T.B.R.):**

a) l'ammontare della spesa di cui sopra è pari a **€ 82'779,61**(ottantaduemila settecentosettantaneve/61 Euro), secondo il computo metrico-estimativo di seguito riportato:

a) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERAZIONI DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA

a1) Scavo a sezione aperta dei terreni del substrato argilloso, eseguito con escavatore meccanico, comprensivo del trasporto e della messa in opera entro l'area di cantiere per esecuzione del rinfianco delle scarpate di scavo e la formazione degli argini di modesta altezza, eseguita

con mezzi meccanici.:

$$8'754 \text{ mc} \times 2,25 \text{ €/mc} = \text{€ } 19'696,50$$

a2) scavo a sezione aperta dei terreni del substrato argilloso, eseguito con escavatore meccanico, comprensivo del trasporto nel limitrofo cantiere Lavino 2003:

$$9'477 \text{ mc} \times 1,25 \text{ €/mc} = \text{€ } 11'846,25$$

a3) Esecuzione del rinfilanco delle scarpate di scavo e la formazione degli argini di modesta altezza, eseguita con mezzi meccanici, con terreni del cappellaccio.:

$$15'348 \text{ mc} \times 1,50 \text{ €/mc} = \text{€ } 23'022,00$$

b) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERAZIONI DI REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA SPONDALE fornitura di terreno dall'esterno e sistemazione:

b1) Scavo per la realizzazione del piede di fondazione di altezza pari a 1,5 m al disotto della quota di fondo alveo e larghezza pari a 2 metri.

$$210 \text{ mc} \times 5,08 \text{ €/mc} = \text{€ } 1'066,80$$

b2) Fornitura e posa in opera di scogli costituita da elementi squadrati del peso ciascuno da 1000 a 3000 kg di natura calcarea o arenacea compatta non geliva, inalterabili proveniente da cave idonee, per la costruzione rifiorimento di scogliere, secondo le sagome di progetto, compreso il trasporto e collocamento in opera con mezzi appropriati e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera.

$$1'210 \text{ ton} \times 21,67 \text{ €/ton} = \text{€ } 26'220,70$$

b3) Fornitura e inserimento di rinverdimenti vivi in difese di sponda in pietrame mediante messa in opera negli interstizi o in strati di terreno interposti di talee di salice, tamerice od altre piante autoctone idonee da procurarsi possibilmente nei paraggi dei lavori da eseguire, con alloggiamento in terreno vegetale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Le talee vanno inserite in modo irregolare in ragione di 3 talee a mq. Talee fino a 1 m di lunghezza e diametro min. 3 cm.

n° 1'088 x 0,92 € cadauna =€ 927,36

La somma garantita è stata fissata in base al computo metrico-estimativo sopra riportato, stilato nell'ottobre 2009: risulta perciò necessario, ai termini della previgente convenzione, adeguare tale somma all'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato, che nel periodo ottobre 2009 - settembre 2016 (l'indice di più recente pubblicazione) risulta pari al 8.43%, che porta la somma suddetta a 89'757,93 (ottantanovemila settecentocinquantesette/93 Euro) oltre ad I.V.A. 22% pari a € 19'746,75 (diciannovemila settecentoquarantasei/75 Euro), **per un importo complessivo di € 109'504,68 (centonovemilacinquecentoquattro/68 Euro).**

Le parti prendono reciprocamente atto che le opere di sistemazione inerenti la 1ª fase attuativa non sono ancora state completamente eseguite a causa del protrarsi dei lavori di spostamento delle infrastrutture presenti nell'area d'intervento (elettrdotto ed acquedotto pubblici), appaltati dal (ex-) S.T.B.R., e non sono state collaudate, perciò l'Esercente mantiene garantita per intero anche la somma relativa all'esecuzione di tutti i lavori di sistemazione inerenti la 1ª Fase attuativa non ancora collaudati.

b) la garanzia di cui al punto precedente è costituita a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa contratta dall'Esercente in data **XXXXXX** presso l'Istituto **XXXXXX**, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;

c) la durata della fidejussione sarà non inferiore a quella della presente convenzione e della relativa autorizzazione (compresa l'eventuale proroga) stabilita dal precedente art. 4; essa potrà essere svincolata completamente solo dopo il favorevole collaudo tecnico-idraulico di cui all'art. 23 ed il rilascio dell'attestazione comunale di regolare esecuzione di tutte le opere di sistemazione realizzate;

d) il contratto fidejussorio contiene una clausola con cui l'istituto fidejussore si impegna ad aggiornare ogni anno il valore della garanzia in questione nella misura pari al 100% della va-

riazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato sulla base dei dati pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT, relativi al capoluogo provinciale;

e) il contratto fidejussorio contiene una clausola con cui l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche all'Esercente con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, e senza attendere la sentenza giudiziaria;

f) il contratto fidejussorio contiene una clausola con cui l'Istituto fidejussore si impegna incondizionatamente, fintanto che il Comune non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, a mettere a disposizione del Comune stesso, una qualsiasi somma nei limiti della garanzia prestata, a fronte di una specifica richiesta trasmessa con lettera raccomandata, motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine all'esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo del Comune stesso o, per quanto compete l'opera di difesa spondale su terreni demaniali, della Regione Emilia Romagna.

Art. 15

Procedure per la riduzione e lo svincolo della fidejussione

La riduzione e lo svincolo della fidejussione sono regolati come segue:

a) all'inizio di ogni anno, su eventuale richiesta dell'Esercente basata sulla relazione annuale di cui al successivo art. 17 ed in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente riduzione del valore della garanzia fidejussoria, nel qual caso l'aggiornamento di cui al punto c) del precedente articolo dovrà tener conto di tale riduzione di valore; in nessun caso lo svincolo per stati di avanzamento potrà superare l' 80%

dell'importo garantito per le opere di sistemazione finale, mantenendo un minimo pari al 20% fino al completo perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione, a titolo di cauzione per eventuali lavori di finitura o altri dettagli non compiutamente identificati dagli atti progettuali o difformità non regolarizzate ex art. 10;

b) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dagli atti progettuali depositati, e previa richiesta dell'Esercente corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore Responsabile di Cava.

Sia nel caso a) che nel caso b), la completa e regolare esecuzione dei suddetti lavori dovrà risultare da una apposita attestazione rilasciata dal Comune su benestare del collaudatore di cui al successivo art. 23, competente per il collaudo tecnico-idraulico delle opere di sistemazione finale che dovranno risultare conformi al progetto, alle eventuali varianti di cui all'art. 9 ed alle norme di legge. Tale attestazione deve essere notificata all'Esercente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riduzione o svincolo.

TITOLO IV - VIGILANZA - CONTROLLI - SANZIONI

Art. 16

Vigilanza e controlli

Ai sensi degli articoli 20 e 21 della L.R. n. 17/1991 s.m.i., le funzioni di vigilanza e controllo in materia di attività estrattive spettano:

- al Comune, in materia di applicazione delle disposizioni della stessa L.R. n. 17/1991 s.m.i., di quelle contenute nella N.T.A. del P.A.E. 2004, nonché di quelle dell'autorizzazione convenzionata e dei relativi atti progettuali; costituiscono eccezione a tale assunto il controllo sulle operazioni di verifica in corso d'opera delle opere di rilevanza idraulica, di cui al successivo art. 23, che competono al collaudatore;

- al Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia - Romagna, in materia di norme di polizia mineraria, ai

sensi della legislazione vigente in materia (D.P.R. n. 128/59 e s.m.i. e L.R. n. 3/99);

- alla A.U.S.L. territorialmente competente, ai sensi della legislazione vigente in materia.

L'Esercente è tenuto a svolgere tutte le operazioni di monitoraggio ambientale previste dagli atti progettuali depositati ed eventualmente ritenute necessarie da parte di A.R.P.A.E. durante l'attività di coltivazione e quelle di controllo geometrico della cava di cui al successivo art. 17, oggetto di relazioni formali al Comune.

Art. 17

Relazione annuale sull'attività estrattiva

Al fine di verificare lo stato di avanzamento e la conformità dell'esecuzione dei lavori con le normative vigenti e con gli atti progettuali depositati, l'Esercente dovrà presentare al Comune, entro il 30 novembre, una relazione sullo stato dei lavori, così costituita:

- rilievo topografico dello stato di fatto dell'area riferita al 1° novembre ovvero alla data di scadenza dell'autorizzazione o dell'eventuale proroga se precedente alla suddetta data, con l'indicazione delle aree interessate dalla coltivazione, dalla sistemazione, o utilizzate a servizio dell'attività;

- rappresentazione cartografica (plano-altimetria e sezioni) della situazione di massimo scavo, risultante dalla giustapposizione dei vari rilievi parziali eseguiti eventualmente in corso d'anno prima di effettuare qualsiasi riporto sulle superfici minerariamente esaurite;

- computo volumetrico in banco dei materiali movimentati (utile, suolo pedogenizzato, sterile ed eventuali terre di provenienza esterna, distinti per qualità e quantità); modeste quantità di sterili possono eventualmente essere misurate in cumulo, previo accordo con gli addetti comunali ai controlli;

- relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione e di quelli di sistemazione, sulla destinazione commerciale e geografica del materiale estratto, sui risultati complessivi delle operazioni di monitoraggio e quant'altro di utile per aggiornare il Comune sull'andamen-

to complessivo dell'attività estrattiva.

Tutti i rilievi topografici in cava eseguiti allo scopo di determinare le quantità di inerti utili e di sterili da utilizzare nel computo degli oneri di cui al precedente art. 12 dovranno essere eseguiti in cava alla presenza di un incaricato del Comune o, in caso di assenza di quest'ultimo, sostenuti da perizia giurata.

Il quantitativo di materiale utile estratto al 1° novembre ed indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 12. Il Comune si riserva di richiedere motivatamente all'Esercente ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti.

L'Esercente é tenuto altresì a compilare nei termini richiesti i moduli trasmessigli dall'Ufficio Attività Estrattive della Provincia, per l'aggiornamento annuale dei dati del Catasto Provinciale delle Attività Estrattive di cui all'art. 28 della L.R. n. 17/1991 s.m.i. e a dare comunicazione al Comune dell'avvenuto versamento degli oneri di cui al precedente art. 12 compilando l'apposito modulo a disposizione presso la Provincia ed il Comune, nei termini ivi esplicitati.

Art. 18

Sanzioni

La applicazione e la disciplina delle sanzioni sono regolate dall'art 22 della L.R. n. 17/1991 s.m.i., con le seguenti specificazioni:

- nel caso delle violazioni delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 11 della L.R. n. 17/1991 s.m.i., il Comune eleverà la sanzione prevista alla lettera a) del comma 2 dell'art. 22 della suddetta L.R. computando la quantità del materiale estratto in difformità, con riferimento agli atti progettuali depositati, rispetto alle geometrie di progetto nell'area in cui è avvenuta l'infrazione, e non rispetto alla volumetria complessivamente autorizzata, senza alcuna possibilità di compensazione: a titolo esemplificativo e non esaustivo, se una scarpata venisse realizzata per un certo tratto con una pendenza eccessiva rispetto a quella di progetto, l'evento verrà sanzionato utilizzando come base di calcolo il volume mancante rispetto

alle geometrie di progetto nello stesso tratto, essendo esclusa la possibilità per l'Esercente di compensare l'errore lasciando in posto una eguale volumetria di inerti in un'altra area qualunque della cava ed essendo esclusa la possibilità di compensare il materiale estratto in difformità con eventuali minori volumetrie rinvenute nel giacimento a causa della presenza di sterili o di altre condizioni impeditive del raggiungimento della volumetria complessivamente autorizzata; operazioni del tipo suddetto possono essere effettuate esclusivamente informando il Comune in via preventiva attraverso l'implementazione di una procedura di Variante di cui all'art. 9;

- il Comune, tenendo nel dovuto conto la particolare natura delle opere da realizzare, applicherà le sanzioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 22 della L.R. n. 17/1991 s.m.i. per difformità fra quanto eseguito e gli atti progettuali autorizzati, con una tolleranza pari al massimo al 2% (due per cento) sulle misure lineari (con riferimento alle dimensioni planimetriche ed alle quote) ed a 3 gradi sessagesimali su quelle angolari (con riferimento alla pendenza delle scarpate), essendo comunque inteso che, nel caso di superamento anche di tale limite di tolleranza, la sanzione sarà elevata in base a quanto previsto alla lettera a) del medesimo comma 2 del suddetto art. 22 della L.R. n. 17/1991 s.m.i., computando per intero le differenze sulle geometrie di progetto approvate; l'applicazione di tale tolleranza potrà essere sospesa da parte del Comune nel caso esso riscontri che l'Esercente vi ricorra sistematicamente nel corso dei lavori, previo invio di una diffida in tal senso;

- il valore commerciale del materiale inerte, sul quale basare il calcolo della sanzione, viene preventivamente stabilito in € 9,00 (nove/0 Euro) Euro al metro cubo, sulla base dei valori di mercato riscontrabili al momento della stipula del presente atto; il valore potrà essere rivisto, durante il corso di validità dell'autorizzazione convenzionata, su richiesta scritta anche di una sola delle parti nel caso si riscontrino fluttuazioni significative nell'andamento dei prezzi di mercato, dando luogo ad un atto di variazione della convenzione, da stipulare e registrare con

le medesime modalità della convenzione originaria.

Il Comune potrà revocare o sospendere l'autorizzazione all'attività estrattiva nei casi di cui all'art. 18 della L.R. n. 17/1991 s.m.i., e comunque in caso di violazione della N.T.A. del P.A.E. 2004. L'eventuale sospensione perdura fino a quando non siano cessati gli effetti delle violazioni e non siano state ripristinate, a cura e spese dell'Esercente l'attività estrattiva, le condizioni per un corretto svolgimento dell'attività, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni previste per l'infrazione.

Nel caso di iterazione dell'inosservanza di qualsiasi norma o di inadempimento o ritardo nell'esecuzione di eventuali ripristini, il Comune può revocare l'autorizzazione all'attività, ai sensi dell'art 18, comma 1, della L.R. n. 17/1991 s.m.i., o pronunciarne la decadenza, ai sensi degli articoli 16 e 17 della suddetta L.R., anche nel caso del mancato pagamento degli oneri di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. n. 17/1991 s.m.i., entro i termini di cui all'art. 12 della presente convenzione.

Il Comune, nel caso di inadempienza alle disposizioni vigenti in materia di polizia mineraria, alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, alle norme regionali e statali sulla salvaguardia ambientale, in particolare per quanto concerne la qualità delle acque, il livello del rumore, la qualità dell'aria, segnalerà l'accadimento alle altre autorità competenti, le quali potranno autonomamente o tramite il Comune, imporre la sospensione dell'attività estrattiva fino a che i motivi e le situazioni di pericolo non siano stati rimossi a cura e spese dell'Esercente.

TITOLO V - CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 19

Connessione dell'area alla viabilità pubblica

Per quanto concerne il collegamento con la viabilità pubblica, è già stata realizzata una pista asfaltata di larghezza pari a 40 metri su proprietà Pancaldi, che si innesta sulla pista, prevista tra l'altro dal PAE vigente ed utilizzata anche per il trasporto dei materiali ghiaiosi dalla Ditta

Soc. Lavino 2003 che opererà nel comparto estrattivo limitrofo, e che raggiunge direttamente la strada provinciale.

La pista di accesso al comparto estrattivo dovrà essere oggetto di frequenti interventi di lavaggio in funzione di limitazione dell'aerodispersione di polveri e della lordatura delle strade pubbliche; a richiesta del Comune dovrà essere assoggettato a pulizia anche il tratto di 150 m di S.P. 26 dalla connessione con la pista di cava in direzione nord.

TITOLO VI - CONDIZIONI FINALI

Art. 20

Rinvenimenti

Nell'eventualità che durante i lavori si effettuino rinvenimenti di reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico, o di ordigni bellici, o di oggetti ritenuti tali, l'Esercente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune e agli altri Enti competenti, sospendendo immediatamente ed autonomamente i lavori fino a quando non siano stati presi i provvedimenti del caso e gli Enti interpellati non abbiano rilasciato benestare scritto per la ripresa dell'attività. L'esercente è altresì tenuto a collaborare fattivamente fornendo mezzi e mano d'opera per la rimozione dei reperti di interesse storico, archeologico, paleontologico e per la bonifica di ordigni bellici.

Art. 21

Titoli abilitativi edilizi

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il rilascio di alcuno dei titoli abilitativi previsti dagli articoli costituenti il Titolo II della L.R. 25 novembre 2002 n. 31 "Disciplina Generale dell'Edilizia", in quanto tale l'attività non rientra tra quelle descritte della suddetta Legge. Non necessitano, quindi, di alcuno dei suddetti titoli abilitativi la realizzazione delle piste e della viabilità provvisoria di accesso e dei piazzali, delle opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi

di recupero o sistemazione finale.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente, dovrà invece essere dotato dello specifico titolo abilitativo edilizio secondo quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti edilizi vigenti.

Art. 22

Deroghe ex art. 104, D.P.R. n. 128/1959 s.m.i.

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., è subordinata al preventivo rilascio dello specifico decreto regionale di deroga. Condizione necessaria è che l'Esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. n. 17/1991 s.m.i. anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. L'escavazione in tali zone in assenza delle prescritte autorizzazioni e relative deroghe è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Le parti prendono reciprocamente atto che la linea elettrica con i relativi piloni nonché l'acquedotto presenti lungo il lato dell'invaso adiacente al corso d'acqua (riportati elaborati progettuali depositati) sono stati spostati dagli Enti competenti e perciò non è più dovuto il mantenimento di alcuna distanza di rispetto eccetto quella dal ciglio superiore dell'alveo di piena ordinaria del T. Lavino, attualmente derogata per l'attuazione della prima fase ad 11.20 m (autorizzazione del Servizio Pianificazione Paesistica della Provincia di Bologna prot. n° 207059 del 24/12/2010), per la quale dovrà essere richiesta al Servizio regionale Area Reno e Po di Volano l'autorizzazione all'ulteriore riduzione per poter realizzare le geometrie di progetto previste. Sul lato nord-orientale la geometrie previste dagli elaborati progettuali depositati potrà essere raggiunta solo se, quando ed in quanto ottenuta da parte della proprietà confinante una deroga alle distanze di rispetto previste dall'art. 891 del Codice Civile dal confine di altrui proprietà (che si ricorda essere pari alla profondità di scavo); fino ad allora tale lato dovrà

presentare una distanza non inferiore a 5.0 m ed una pendenza di scavo non superiore a 45°

(1/1).

Art. 23

Collaudo delle opere e cessione dell'area

La cessione gratuita alla Regione Emilia Romagna o ad altro Ente indicato dall'Autorità Idraulica delle aree e delle sistemazioni previste negli atti progettuali è subordinata all'esito positivo del collaudo tecnico-idraulico, che sarà effettuato da un tecnico incaricato dall'Esercente su designazione della Regione stessa. L'incarico di collaudatore potrà essere affidato anche in corso d'opera. Il rapporto di collaudo dovrà essere depositato entro sei mesi dalla data di comunicazione di fine lavori delle opere previste dal progetto.

La Regione Emilia Romagna si impegna a prendere in carico le aree e le sistemazioni finali previste negli atti di progetto entro e non oltre 90 giorni dalla data di deposito del collaudo, fatto salvo il relativo esito completamente favorevole.

Tutti gli oneri di collaudo, compresi il compenso per il tecnico incaricato e le prove sui materiali e manufatti, saranno a carico dell'Esercente.

Art. 24

Rinvio alle altre norme vigenti

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalla N.T.A. del vigente P.A.E. comunale, dagli atti progettuali depositati presso il Comune, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 25

Contenzioso

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'o-

ra alla decisione di un Collegio Arbitrale, costituito da due Arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo Arbitro. Detto Collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del Codice di Procedura Civile. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del Tribunale di Bologna. La decisione dovrà essere presa entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale e tempestivamente comunicata alle parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Zola Predosa,

ALLEGATI

Allegato A: Delibera della Giunta o del Consiglio Comunali a _____ per la stipula della presente Convenzione (a cura del Comune);

Allegato B: Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società esercente del _____ per la stipula della presente Convenzione (a cura dell'Esercente).